Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 16

(Esami finali)

- **1.** Tutte le azioni formative di cui alla presente sezione si concludono con degli esami finali funzionali all'accertamento delle competenze acquisite attraverso gli interventi realizzati.
- 2. Con regolamento regionale sono definite, nel rispetto della normativa statale, la composizione e la costituzione delle commissioni d'esame, l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza, le modalità di ammissione agli esami, le modalità di svolgimenti degli stessi e la tipologia di attestazione rilasciata.

(1)(2)

Note:

- **1** Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera a), L. R. 15/2023, con effetto dall'1/1/2024.
- 2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 19, lettera b), L. R. 15/2023, con effetto dall'1/1/2024.